



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 271 del 18.09.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: proroga ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 in favore di Poste Italiane S.p.A. del servizio di spedizione postale (posta Easy e Pickup) per la sede dell'USRA - CIG Z3727A7B83 - e per la sede dell'UCE - CIG Z0C27A7BB0.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che "*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Vista l'intesa del 18 gennaio 2013 con la quale i titolari degli Uffici Speciali della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere hanno costituito l'Ufficio Centralizzato Espropri (U.C.E.) preposto alla *“cura del procedimento ed alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti inerenti le procedure espropriative di competenza dei comuni”* finalizzate al superamento dell'emergenza e *“sino alla definizione di tutti i procedimenti espropriativi e di occupazione incardinati a seguito del sisma del 2009”*;

Considerato che l'UCE costituisce un'unità autonoma così come previsto dall'art. 6, comma 4, del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”* attivata e regolamentata mediante convezione libera e spontanea ex art. 30 del T.U. 267 del 18 agosto 2000;

Premesso che:

- con determinazione USRA n. 20 del 20.03.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula di un contratto annuale di affidamento a Poste Italiane S.p.A., con sede legale in viale Europa 190 – 00144 Roma, C.F. 97103880585 e P.IVA 01114601006, del servizio di spedizione postale (Posta Easy e Pickup) per le sedi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L'Aquila e dell'Ufficio Centralizzato Espropri, dal 20.03.2019 al 20.03.2020;
- il 20 marzo 2020 giungerà a termine l'affidamento in essere tra Poste Italiane S.p.A. ed USRA e UCE, si rende pertanto necessario provvedere in merito al fine di assicurare la continuità ed il corretto svolgimento del servizio evitando l'insorgere di potenziali situazioni di criticità sotto il profilo igienico ambientale e della salute pubblica;
- con Determinazione n.74 del 20.03.2020 si è provveduto a una proroga tecnica in favore di Poste Italiane S.p.A. del servizio di spedizione postale (posta Easy e Pickup) per la sede dell'USRA e per la sede dell'UCE fino al 20 settembre 2020, con nota acquisita al prot. USRA con n. 0002811 del 18.03.2020;
- in data 10.09.2020 con prot. 0008733 è stata inviata una richiesta di preventivo alla Mercurio Service s.r.l. senza alcun riscontro, successivamente in data 14.09.2020 con prot. 0008809 al Policonsorzio, i quali sono stati impossibilitati nel predisporre un preventivo per i servizi postali richiesti
- ritenuto urgente garantire la continuità organizzativa e funzionale dell'USRA e dell'UCE, nelle more dell'espletamento della nuova procedura per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento del servizio di spedizione postale;

Richiamato l'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 laddove prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;

Visto l'art. art. 23, comma 2, legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui *“I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la*

proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha precisato, da un lato, che il divieto posto dalla richiamata disposizione “*è operante anche in relazione a quei contratti che erano già stati conclusi al tempo dell’entrata in vigore dell’art. 23, l. n. 62 del 2005*” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9531) e, dall’altro, che il principio “*stabilito dall’art. 23, l. 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE*” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1281).

Dato atto che la proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro come peraltro è stato chiarito conformemente all’univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall’ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo;

Visto che è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga “*è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);

Considerato che in ragione di tale necessità l’USRA ha pertanto chiesto a Poste Italiane S.p.A. - con nota prot. USRA n. 0008967 del 18.03.2020 - la disponibilità a prorogare l’esecuzione del servizio di spedizione postale (Posta Easy e Pickup) per la sede dell’USRA e dell’UCE, per ulteriori tre mesi, fino al 20.12.2020, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente;

Considerato che Poste Italiane S.p.A. ha confermato la propria disponibilità a prorogare il servizio attualmente in essere, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino al 20 dicembre 2020;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l’Amministrazione ha acquisito i seguenti codici identificativi gara (CIG): USRA **Z3727A7B83** - UCE **Z0C27A7BB0**;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, gli importi per (UCE) sulla determina n.20 del 20.03.2019 su cui esiste ancora capienza, e di € 1.500,00 per (USRA) sulla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell’interno spese di funzionamento dell’USRA 2020;

Verificata la regolarità contributiva di Poste Italiane S.p.A mediante l’acquisizione di DURC in corso di validità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prorogare, nelle more dello svolgimento e conclusione della procedura da avviare per la scelta del nuovo contraente, in condizioni di equilibrio, trasparenza e sicurezza, ai sensi dell’art. 106 comma 11

del D.lgs. 50/2016, per tre mesi e fino al 20.12.2020, l'attuale affidamento del servizio di spedizione postale (Posta Easy e Pickup) per la sede dell'USRA e dell'UCE in favore Poste Italiane S.p.A., con sede legale in viale Europa 190 – 00144 Roma, C.F. 97103880585 e P.IVA 01114601006;

2. di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, gli importi per (UCE) sulla determina n.20 del 20.03.2019 su cui esiste ancora capienza, e di € 1.500,00 per (USRA) sulla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'interno spese di funzionamento dell'USRA 2020
3. di stabilire che i codici identificativi gara (CIG) gara sono i seguenti: USRA **Z3727A7B83** - UCE **Z0C27A7BB0**;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 18.03.2020

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

